

Prot. N. _____

DEL _____

Allegato B) all'avviso Pubblico
Protocollo Generale n. 15440 del 27.11.2017

ATTO DI CONVENZIONE

COMUNE DI CARDITO

(Città Metropolitana di Napoli)

OGGETTO: **Convenzione per valorizzare l'area pubblica**

attraverso uno sponsor privato.

L'anno duemiladiciassette addì del mese di, in Cardito,

nella sede comunale si sono personalmente costituiti:

- L'Istruttore Direttivo dr. Biagio Bencivenga, nato a Cardito il 17/03/1957, Responsabile del Servizio "RISORSE UMANE - ATTIVITA' PRODUTTIVE - ECOLOGIA" del Comune di Cardito, presso il quale per ragioni della sua carica, ha il domicilio fiscale, C.F. dell'Ente 80103860633, P.Iva 03128441213;
- Il sig. nato a il residente a Via, legale rappresentante della società, C.F.: con sede legale in

Le parti come sopra costituite dichiarano di rinunciare all'assistenza dei testimoni a questo atto.

Le parti come sopra costituite dichiarano di rinunciare all'assistenza dei testimoni a questo atto.

PREMESSO

- Che con determina n. **490/73 Ecol. del 27.11.2017** l'Amministrazione comunale ha avviato un terzo processo di sponsorizzazione per la valorizzazione e manutenzione della qualità delle seguenti aree pubbliche:

1. Area Pubblica n. 1), comprendente le aree verdi d'ingresso alla zona SLAI da

ATTO DI CONVENZIONE

Viale I° Maggio (di fronte alla Via della Resistenza), nonché, le quattro aree spartitraffico della zona SLAI situate perpendicolarmente alla Via Biagio Castiello e alla Via Giuseppe Bonavolontà;

2. Area Pubblica n. 2), comprendente le aree verdi d'ingresso alla zona SLAI da Via Pietro Donadio (di fronte al distributore ESSO) ivi incluso la rotonda;

3. Area Pubblica n. 3), comprendente le aree verdi d'ingresso alla zona SLAI di Via Pietro Donadio prospicienti la villetta comunale Rodomonte Chiacchio, incluso la rotonda;

4. Area Pubblica n. 4), comprendente le aree verdi situate lungo il Corso Italia nel tratto di incrocio con Via S. Eufemia;

5. Area Pubblica n. 5), comprendente le aiuole contornate di cemento bianco e gli altri spazi verdi di Piazza Madonna delle Grazie. I cartelloni pubblicitari sono ammessi solamente sulle aiuole contornate di cemento bianco.

➤ Che l'Amministrazione Comunale intende quindi avvalersi di tale forma di sponsorizzazione tramite atto convenzionale della durata di 5 anni a decorrere dalla stipula dell'atto medesimo.

TANTO PREMESSO

Tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 OBBLIGHI A CARICO DELLO SPONSOR

Il presente atto di convenzione riguarda esplicitamente la sponsorizzazione della seguente area pubblica:

.....
.....

Lo Sponsor si impegna ad eseguire a propria cura e spese tutte le necessarie opere di sistemazione e i necessari lavori di allestimento e manutenzione della area verde di cui

ATTO DI CONVENZIONE

sopra e in particolare è tenuto a:

1. adempiere a tutte le obbligazioni descritte nel presente Contratto e nel progetto presentato, anche con riferimento alle tempistiche ivi indicate;
2. realizzare gli interventi entro 20 giorni dalla consegna dell'area;
3. apporre cartelli come mezzo di comunicazione del proprio marchio e dell'attività di realizzazione e manutenzione per sostenere la riqualificazione delle aree affidate, sempre garantendo la visibilità.
4. La dimensione massima dei cartelli dovrà essere di cm. 60 X cm. 40 come da bozzetto presentato allegato alla domanda di partecipazione protocollata al n. del cui si rimanda.
5. installare i suddetti mezzi di comunicazione esclusivamente all'interno dell'aiuole e purché gli impianti rispettino le seguenti prescrizioni tecniche:
 - siano mono facciali;
 - abbiano lo stesso formato dimensionale all'interno di ciascuna area;
 - abbiano colore e caratteristiche conformi a quanto prescritto dal Codice della Strada;
6. garantire che per una fascia minima la corona esterna dell'aiuola sia priva di essenze arboree e sia scrupolosamente a prato verde in maniera da garantire la piena visibilità stradale;
7. provvedere per trattare le aree con adeguati sistemi di irrigazione;
8. l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario utilizzato e alle relative autorizzazioni e, in particolare, ad escludere in modo tassativo dai propri messaggi pubblicitari e dalle proprie finalità, a pena di immediata risoluzione del presente contratto qualsiasi elemento contenente:
 - propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;

ATTO DI CONVENZIONE

➤ pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;

➤ messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio e minaccia;

9. l'impegno ad effettuare la manutenzione delle aree di che trattasi per un periodo minimo di almeno cinque anni.

10. l'impegno ad effettuare la manutenzione delle aree di che trattasi per un periodo minimo di almeno cinque anni.

11. l'impegno di installare il **bozzetto grafico** allegato alla domanda di partecipazione protocollata al n. del cui si rimanda per ogni buon fine ed approfondimento, **consapevole che detti cartelli e/o totem possono essere installati con una distanza minima tra di loro di metri lineari 2.00 in ogni area pubblica affidata.**

Art. 2 OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE DI CARDITO

Il Comune di Cardito al fine di ottenere la realizzazione ed il mantenimento dell'arredo delle aree verdi di cui alla premessa da parte dello Sponsor, concorda con il presente contratto i seguenti punti:

a) concederà l'utilizzo degli spazi verdi di che trattasi per l'apposizione di cartelli che promuovano l'intervento e l'attività svolta dallo sponsor con le condizioni già specificate;

b) consentirà allo sponsor di avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione tramite mezzi di comunicazione quali manifesti murari ecc.;

c) riporterà in termini di assoluta evidenza, nelle comunicazioni ufficiali relative alle iniziative, il nome dello sponsor.

Art. 3 CONTROLLI E VIGILANZA SULL' ESECUZIONE DEI SERVIZI

Il Comune potrà disporre controlli sul buon andamento dei servizi per tutto il periodo di durata del contratto tramite personale proprio e comunque con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei.

ATTO DI CONVENZIONE

Il Comune inoltre, per mezzo dei propri incaricati, eseguirà dei sopralluoghi per verificare lo stato dell'area e la qualità della manutenzione effettuata e si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinari e straordinari, a carico dello Sponsor, ritenuti necessari ai fini del decoro e della sicurezza della circolazione stradale entro 48 ore dalla richiesta inviata via fax o e-mail allo stesso.

Lo sponsor è tenuto a garantire, ai sopra indicati responsabili dei controlli, tutta la collaborazione necessaria.

Art. 4 GARANZIE

Lo sponsor si impegna a risarcire qualsiasi danno arrecato alla proprietà pubblica o privata durante i lavori di sistemazione e manutenzione dell'area così come è obbligato al rispetto della normativa vigente per l'utilizzo del suolo pubblico e al rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale con particolare attenzione alle distanze di visibilità.

Le responsabilità civili e penali in caso di incidenti o danni che si dovessero verificare nell'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione, o conseguenti a mancato rispetto dei patti o delle prescrizioni tecniche, sono esclusivamente attribuibili allo Sponsor.

Lo Sponsor sarà inoltre tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa che copra qualsiasi danno possa derivare al Comune, a terzi e a cose durante il periodo della gestione per effetto della stessa, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità.

Art. 5 PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'autorizzazione può essere sospesa dal Responsabile del Servizio ECOLOGIA, senza alcun indennizzo e senza possibilità della parte affidataria di instaurare un contraddittorio con l'Amministrazione, per provvedimenti dell'Amministrazione Comunale a seguito di contingibili, temporanee e sopravvenute necessità di interesse pubblico.

L'autorizzazione può essere revocata senza indennizzo nei seguenti casi:

ATTO DI CONVENZIONE

- a. per provvedimenti dell'Amministrazione Comunale a seguito di contingibili e sopravvenute necessità di interesse pubblico non temporanee;
- b. previa diffida, per alterazione o danneggiamento dello stato dei luoghi;
- c. previa diffida, per mancata ottemperanza al progetto di sistemazione dell' area a verde o al programma di manutenzione come autorizzato;
- d. previa diffida, per mancato rispetto dei termini indicati per la prestazione del servizio;
- e. Previa diffida per mancato utilizzo delle specie indicate;
- f. L'amministrazione potrà inoltre disporre la decadenza dall'affidamento, senza indennizzo e previa diffida, quando l'affidatario contravvenga a disposizioni generali speciali di legge, di regolamenti o disciplinari comunali, compreso il presente, ed alle prescrizioni del suddetto provvedimento di affidamento.
- g. L'affidatario potrà recedere anticipatamente dall'accordo di affidamento dando preavviso scritto all' Ufficio Ecologia e nettezza urbana con un anticipo di almeno 90 giorni.

Il Comune procede alla risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 ed ai sensi dell'art. 1456 C.C. qualora accerti che lo Sponsor abbia posto in essere comportamenti tali da danneggiare l'immagine del Comune, nonché nelle ipotesi di immotivato abbandono e/o mancata effettuazione delle attività. La risoluzione del contratto avverrà con provvedimento motivato del Comune e comunicata tramite notifica o inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno

Art. 6 AFFIDAMENTO DI PARTE DELLE ATTIVITA' A TERZI

E' consentito affidare parte delle attività a terzi previa autorizzazione da parte del Comune.
Lo Sponsor resta l'unico responsabile della corretta esecuzione del servizio.

Art. 7 DURATA

La presente convenzione ha una durata di anni 5 (cinque).

ATTO DI CONVENZIONE

Art. 8 RINNOVO

La presente convenzione potrà essere rinnovata a richiesta dello Sponsor e alle medesime condizioni.

La richiesta di rinnovo va presentata entro un anno dalla scadenza.

La durata massima del rapporto contrattuale, compresi i rinnovi, non potrà comunque superare i dieci anni.

Art. 9 FORMA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata.

A seguito di eventuale registrazione in caso d'uso, tutte le spese saranno a carico dello Sponsor inerenti il contratto. (registrazione, imposta di bollo, diritti di segreteria).

Art. 10 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si farà espresso riferimento alle norme del Codice Civile, nonché ad ogni altra disposizione normativa in materia.

Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e responsabilità derivante dall'esecuzione della presente Convenzione, che non comporti decadenza della Convenzione medesima, viene definita in via conciliativa tra le parti. In caso di mancata conciliazione, le parti convengono di designare quale foro esclusivamente competente il Foro di Napoli.

Sono parte integrante della convenzione i seguenti allegati:

- 1) Proposta progettuale di sistemazione della area verde prescelta.
- 2) Relazione di proposta economica giustificativa di tutti gli interventi di piantumazione e di manutenzione.
- 3) Bozzetto grafico dei cartelli pubblicitari che si intende installare.
- 4) Certificato iscrizione C.C.I.A.A. .

ATTO DI CONVENZIONE

5) Fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante.

Letto confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Cardito _____

Legale rappresentante dello Sponsor _____

La parte affidataria approva espressamente ai sensi dell'articolo 1341 c.c., le clausole contenute negli articoli da 3 a 10 della presente convenzione.

Per la Parte _____